



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 536 DEL 28/11/2023

Proposta n. 587 del 16/11/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ex ATS SARDEGNA – Consiglio di Stato – Ricorso iscritto al n. 9505/2014 di R.G. – Ordinanza cautelare n. 5636/2014 dell'11 dicembre 2014 – Liquidazione Avv. Matilde Mura

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del procedimento		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.*;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle soppresses USL e delle soppresses ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE la società Interdata s.r.l. aveva impugnato, nanti il TAR Sardegna, chiedendone la sospensione dell'efficacia, il provvedimento dell'8 ottobre 2014, con il quale la ex Asl n. 7 di Carbonia l'aveva esclusa dalla gara indetta per l'affidamento del servizio avente ad oggetto il *“ritiro, lettura. Riconoscimento, trattamento dati e obliterazione delle ricette farmaceutiche”*, nonché la deliberazione n. 1743 del 28 ottobre 2014 con la quale il medesimo servizio è stato affidato alla Marno s.r.l.;

DATO ATTO CHE il TAR, con ordinanza n. 328 del 19 novembre 2014, aveva respinto l'istanza cautelare;

CHE la società Interdata s.r.l. aveva appellato la menzionata decisione nanti il Consiglio di Stato;

ATTESO CHE l'Azienda Sanitaria si era costituita in giudizio, con il patrocinio legale dell'Avv. Matilde Mura, per resistere all'appello del quale contestava l'ammissibilità e il fondamento;

RICHIAMATA l'ordinanza cautelare n. 5636/2014 dell'11 dicembre 2014 con cui il Consiglio di Stato respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado, spese compensate;

VISTA la parcella del 25 luglio 2022 presentata dall'Avv. Matilde Mura con la quale chiede il pagamento di 12.262,44 euro per le prestazioni rese nella causa nanti il Consiglio di Stato iscritta al n. 9505/2014 di R.G.;

VISTE le Linee Guida n. 12 emanata dall'ANAC, con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, sull'affidamento dei servizi legali, secondo cui l'incarico conferito ad hoc, consistendo nella trattazione della singola controversia, costituisce contratti d'opera intellettuale ed è, pertanto, sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi);

ATTESO, pertanto, **CHE** sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della tracciabilità cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal versamento del contributo ANAC i contratti relativi a patrocinii legali, inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, qualora di valore inferiore a euro 40.000,00;

DATO ATTO CHE gli incarichi di patrocinio legale attribuiti ad un professionista per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, sono inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

CONSTATATO CHE rivestendo l'Azienda qualifica di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento dovrà effettuare la ritenuta di legge (art. 25 D.P.R. n. 600/1973; c.m. Finanze n. 203/E/1994);

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI AUTORIZZARE** il pagamento in favore dell'Avv. Matilde Mura, con sede a Cagliari in Ancona n. 3, di 12.262,44 euro per le prestazioni rese nella causa nanti il Consiglio di Stato iscritta al n. 9505/2014 di R.G.;

2. **DI IMPUTARE** la somma, al lordo della ritenuta d'acconto, sul Bilancio d'esercizio 2023 della Gestione Liquidatoria ATS, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A802020701 Altre sopravvenienze passive	DA00040107	12.262,44

3. **DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
4. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 28 / 11 / 2023 al 13 / 12 / 2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
